COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

REGISTRO GENERALE N. 14 DEL 19-01-2024

ORDINANZA SINDACO

N° 4 DEL 19-01-2024

UFFICIO: POLIZIA URBANA

Oggetto:	**PRECISAZIONE AD INTEGRAZIONE DELL'ART. 65, COMMA 5 DEL REGOLAMENTO DELLA POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 55/2001.**

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 03.08.2001 che annulla e sostituisce il precedente;

VISTO l'art. 65 del suddetto regolamento, rubricato "Ornamentazioni di Loculi", secondo il quale al 5° comma si stabilisce: "*Sulle lapidi è, altresì, consentita l'esclusiva apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata, indelebile, consona al luogo e non stratosferica; è consentita l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni purché in marmo, in bronzo o in rame. Sono assolutamente vietate gigantografie del defunto*";

CONSIDERATO che sono pervenute a questo Ente, da parte di diversi cittadini, numerose segnalazioni relative alla impossibilità di completare le cappelle private già parzialmente occupate, utilizzando il medesimo stile, con gigantografie, per garantire uniformità epigrafica alla struttura;

RITENUTO che l'art. 65 del regolamento di polizia mortuaria fa espresso riferimento ai loculi e non alle tombe private, né prevede una disciplina transitoria né opera una distinzione tra costruzioni esistenti parzialmente occupate, costruzioni esistenti vuote e nuove costruzioni;

VISTO l'art. 2, comma 3 il quale recita: "*Il Sindaco, tramite ordinanze o direttive e previa consultazione con il Segretario Generale, dirime le controversie interpretative e, ove si rivelino necessarie, norme esplicative del Regolamento stesso. Pertanto il Sindaco all'occorrenza, in relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti;*

RITENUTO per tanto necessario, dirimere la controversia interpretativa de quo al fine di prevedere una disciplina transitoria e/o esplicativa del Regolamento di Polizia Mortuaria;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica, in deroga della Deliberazione di G.M. n.10/2020;

SENTITO il parere favorevole dell'Esperto del Sindaco ex L.R. 7/92 Avv. Cristina Elia, la quale evidenzia la correttezza del provvedimento e la conformità piena alle fonti normative ed ordinamentali di cui al combinato disposto dagli artt. 50 TUEL e 32 L.833/78;

EVIDENZIATO che in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il Vice Sindaco interviene nel presente provvedimento per assicurare la continuità amministrativa dell'Ente;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati che per le cappelle private, già esistenti e/o parzialmente occupate, non vige il divieto previsto dall'art. 65, comma 5 del Regolamento di Polizia Mortuaria nella parte in cui si stabilisce che sono assolutamente vietate gigantografie del defunto, divieto che rimane operante ai sensi del Regolamento limitatamente alle costruzioni esistenti vuote ed alle nuove costruzioni;

Che la presente Ordinanza sia parte integrante del Regolamento della Polizia Mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 03.08.2001 che annulla e sostituisce il precedente;

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sulla Homepage dell'Ente, nonché nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente e del Comune di Melilli.

IL VICE SINDACO
F.to Marino Guido

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal al , per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n.

Lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.

F.to Dott.ssa Marchica Enza

****